

COMUNE DI SINAGRA (ME)

Città Metropolitana di Messina

**REGOLAMENTO COMUNALE DI APPLICAZIONE
DELLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES
AI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**



Schema approvato con D.G.C. n. ____ del _____

Regolamento approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. ____ del _____

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto e base normativa

Articolo 2 - Ambito applicativo

Articolo 3 - Somme dovute e somme escluse

Articolo 4 - Dichiarazione di adesione e comunicazione delle somme dovute

Articolo 5 - Pagamento e rateizzazione

Articolo 6 - Effetti della dichiarazione, giudizi e procedure di riscossione

Articolo 7 - Inefficacia della definizione e ripresa della riscossione

Articolo 8 - Profili contabili e monitoraggio

Articolo 9 - Efficacia e adempimenti del Comune

Articolo 1 - Oggetto e base normativa

1. Il Comune di Sinagra, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, come modificato dall'articolo 1-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, dispone l'applicazione alle proprie entrate della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, di seguito denominata «Rottamazione-quinquies».
2. Il presente regolamento costituisce l'apposito provvedimento dell'Ente richiesto dall'articolo 10-quinquies citato e disciplina esclusivamente l'adesione del Comune alla Rottamazione-quinquies per i carichi affidati all'Agente della riscossione. Esso non introduce alcuna autonoma definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge n. 199/2025.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano direttamente le disposizioni statali richiamate al comma 1, nel testo vigente, nonché le relative disposizioni attuative. Le norme statali imperative e le successive modificazioni prevalgono sulle disposizioni regolamentari eventualmente incompatibili.

Articolo 2 - Ambito applicativo

1. La Rottamazione-quinquies si applica a tutti i debiti, tributari e non tributari, di titolarità del Comune di Sinagra, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
2. Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le somme di spettanza dello Stato o di altri enti.
3. Ai fini dell'inclusione nella definizione rileva la data di affidamento del carico all'Agente della riscossione, indipendentemente dall'annualità cui si riferisce l'obbligazione, dalla data di emissione dell'atto e dalla natura tributaria o patrimoniale dell'entrata.
4. L'individuazione dei carichi definibili è effettuata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione sulla base dei codici ente comunicati dal Comune.

Articolo 3 - Somme dovute e somme escluse

1. Per i carichi rientranti nell'articolo 2 il debitore corrisponde le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella di pagamento o dell'atto di riscossione.
2. Non sono dovute le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi, comunque denominati, sanzioni, interessi di mora, aggio e altri oneri di riscossione esclusi dalla legge.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie, restano dovuti la sanzione principale e le spese. L'agevolazione opera esclusivamente sugli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché sulle somme maturate a titolo di aggio.
4. Le somme già versate, anche in esecuzione di precedenti piani di rateizzazione o definizioni agevolate, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 4 - Dichiarazione di adesione e comunicazione delle somme dovute

1. A decorrere dal 15 ottobre 2026 l'Agenzia delle entrate-Riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
2. Il debitore presenta la dichiarazione di adesione tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026, esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. La dichiarazione può essere integrata entro il 15 dicembre 2026.
3. Nella dichiarazione il debitore indica i carichi che intende definire, il numero di rate prescelto e l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i medesimi carichi, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi secondo la disciplina statale.
4. Entro il 28 febbraio 2027 l'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute, l'importo delle singole rate, che non può essere inferiore a euro 100,00, e le relative scadenze.

Articolo 5 - Pagamento e rateizzazione

1. Il pagamento è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in un numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare.

2. Le prime cinque rate scadono il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Dalla sesta alla cinquantaquattresima rata le scadenze sono fissate al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.
3. In caso di pagamento rateale si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.
4. Il pagamento è eseguito con le modalità indicate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione nella comunicazione delle somme dovute.

Articolo 6 - Effetti della dichiarazione, giudizi e procedure di riscossione

1. Dalla presentazione della dichiarazione di adesione si producono gli effetti previsti dall'articolo 1, commi da 91 a 95, della legge n. 199/2025, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla medesima legge e dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 38/2026.
2. In particolare, per i carichi indicati nella dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti, né possono essere avviate nuove procedure esecutive, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
3. I giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della dichiarazione sono sospesi su istanza del debitore. La loro estinzione consegue al perfezionamento della definizione e alla rinuncia, nelle forme previste dalla legge.
4. Gli effetti sulle dilazioni in essere di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199/2025 si determinano alla data del 31 marzo 2027.

Articolo 7 - Inefficacia della definizione e ripresa della riscossione

1. La definizione diviene inefficace in caso di: a) omesso o insufficiente versamento dell'unica rata, nonché di tardivo versamento superiore a cinque giorni; b) omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive; c) omesso o insufficiente versamento dell'ultima rata, nonché di tardivo versamento superiore a cinque giorni.
2. In caso di inefficacia, i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute; riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e l'Agente della riscossione prosegue il recupero del debito residuo secondo la disciplina ordinaria.
3. I carichi per i quali la definizione è divenuta inefficace non possono essere oggetto di nuova rateizzazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, salvo diversa sopravvenuta disposizione di legge.

Articolo 8 - Profili contabili e monitoraggio

1. La mera adozione del presente regolamento e la presentazione delle dichiarazioni di adesione non comportano l'automatico annullamento, stralcio o riduzione contabile dei crediti iscritti nel bilancio e nel conto del patrimonio dell'Ente.
2. Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria monitora gli effetti della misura sugli incassi, sui residui attivi, sul fondo crediti di dubbia esigibilità, sul contenzioso e sugli equilibri di bilancio, provvedendo agli aggiornamenti contabili e alle eventuali proposte di variazione sulla base delle comunicazioni dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e degli incassi effettivamente realizzati.
3. Gli effetti contabili sono rilevati nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dei principi contabili applicati vigenti.

Articolo 9 - Efficacia e adempimenti del Comune

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 38/2026.
2. Il Comune comunica il provvedimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026, con le modalità dalla stessa rese disponibili, trasmettendo il provvedimento e il modulo previsto e indicando tutti i codici ente interessati.
3. Il provvedimento è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.
4. Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria cura la pubblicazione, le comunicazioni e ogni altro adempimento di competenza del Comune, nonché i rapporti con l'Agenzia delle entrate-Riscossione.